



# COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

*adottata con i poteri del Consiglio Comunale*

**COPIA**

**N. 74 DEL 23/07/2014**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE  
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TARI E DETERMINAZIONE DELLA  
RELATIVE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **VENTITRE'** del mese di **LUGLIO**, alle ore **13,30**, presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013, nelle persone di:

COGNOME E NOME	CARICA	Pres.	Ass.
Dr. Mario MUCCIO	commissario	si	
Dr. Antonio GIACCARI	commissario	si	
Dr. Giuseppe Guglielmo GILIBERTO	commissario	si	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della redazione del presente atto.

Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

PREMESSO che con l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, commi dal 639 al 704, (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :



- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la Imposta Unica Comunale- IUC è composta da :

- a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- c) TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICHIAMATO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di adottare un nuovo Regolamento per la regolamentazione del nuovo regime TARI, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RILEVATO che:

- al comma 683 del citato art. 1 della Legge n. 147/2013 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

-il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 del citato art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

VISTO il piano finanziario del servizio per l'anno 2014 allegato alla presente;

DATO ATTO che:

- a) per l'anno 2014, il servizio di gestione dei rifiuti in forma indifferenziata e di accertamento e riscossione della TARI verrà gestito in economia dall'Ente;
- b) con decorrenza da ottobre 2014 è previsto l'affidamento all'esterno, mediante procedura di gara aperta da effettuarsi a mezzo Stazione Unica Appaltante, del servizio della raccolta dei rifiuti in forma differenziata;
- c) con l'attivazione del servizio, vi sarà la possibilità di tracciare i rifiuti, consentendo di determinare agevolazioni tariffarie per le utenze che parteciperanno attivamente alla raccolta in forma differenziata;
- d) è intendimento di questa Commissione Straordinaria, una volta individuata la ditta aggiudicatrice e definite, con essa, le modalità tecniche con cui verrà effettuata la tracciabilità, adottare apposita deliberazione contenente un meccanismo di agevolazione tariffaria per le utenze che parteciperanno attivamente alla raccolta differenziata.

EVIDENZIATO che:

- sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei fa miliari ed utilizzando i coefficienti ka, kb,



kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate negli allegati prospetti, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati;

- le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

CONSIDERATO opportuno, con riferimento al solo anno d'imposta 2014, stabilire le seguenti rateizzazioni per il tributo TARI:

- prima rata di acconto pari al 50% del tributo dovuto con scadenza 31/10/2014;
- seconda rata a saldo con scadenza 30/04/2015.

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Cont,i in merito al presente provvedimento, con verbale n.13 del 21/07/2014;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art.49 del d.lgs.vo n.267/2000, sulla proposta della presente deliberazione dal responsabile del Settore interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile, integralmente trascritti nel presente atto ;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge,

### DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato Regolamento disciplinante in nuovo regime impositivo TARI;

DI APPROVARE l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014;

DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno d'imposta 2014, come risultanti da prospetto allegato ;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014;

DI STABILIRE che il pagamento del tributo per l'anno d'imposta 2014 avverrà con le seguenti scadenze:



- prima rata di acconto pari al 50% del tributo dovuto con scadenza 31/10/2014;
- seconda rata a saldo con scadenza 30/04/2015.

DI DARE ATTO che è intendimento di questa Commissione Straordinaria, una volta attivato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed individuate le modalità tecniche di tracciabilità dei rifiuti, adottare apposita deliberazione contenente un meccanismo di agevolazione tariffaria per le utenze che parteciperanno attivamente alla raccolta differenziata.

DI INVIARE la presente deliberazione relativa al tributo “**TARI**”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del d.lgs. n. 267/2000.



PARERI SULLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Resi ai sensi dell'art. 49  
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Per quanto concerne la regolarità tecnica :

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Manutenzione - Servizi e Concessioni  
Ing. Francesco Foti

Parere di regolarità tecnica e contabile:

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott. Giuseppe Ceravolo



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 74 DEL 23/7/2014



**COMUNE DI MONTEBELLO IONICO**  
*(Provincia di Reggio di Calabria)*

IMPOSTA UNICA COMUNALE  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

**(Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. del  
Luglio 2014)**



## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 - Soggetto attivo

## TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 7– Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 8 – Esclusioni dal tributo

## TITOLO III - TARIFFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 9 – Categorie di utenza
- Art. 10 - Scuole statali
- Art. 11 - Tariffe
- Art. 12 – Tributo giornaliero
- Art. 13 - Tributo provinciale

## TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 14 – Riduzioni del tributo
- Art. 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art. 16 – Agevolazioni
- Art. 17 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

## TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

- Art. 18 – Riscossione
- Art. 19 – Dichiarazione
- Art. 20 – Rimborsi e compensazione
- Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art.23 – Riscossione coattiva
- Art.24 – Contenzioso

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 26 – Clausola di adeguamento
- ALLEGATO A –Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- ALLEGATO B -Categorie di utenze non domestiche



## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani**

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.



2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

3) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

#### **Art. 4 - Soggetto attivo**

1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

- 1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

#### **Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.



4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

#### **Art. 7– Locali ed aree oggetto della tariffa**

1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, suscettibili di produrre rifiuti urbani, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C), sarà pari dall'80% della c.d. superficie catastale, di cui al D.P.R. n. 138 del 1998,. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione nel rispetto della legge 27.07.2000 n. 212.

3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.



5) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

#### **Art. 8 - Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:

- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
- e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c..

### **TITOLO III**

#### **TARIFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI**

#### **Art. 9 – Categorie di utenza**

1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio



domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, **in una unità**.

b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario che **risiede fuori dal territorio comunale**. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti **pari a 3**.

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato B del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

#### **Art. 10 - Scuole statali**

1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.

2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.



### **Art. 11 - Tariffe**

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
  - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
  - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
  - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.
- 7) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 9) Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, il contenuto e le modalità di redazione del piano finanziario, sono dettate dal D.P.R. n. 158/99.



10) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

### **Art. 12 – Tributo giornaliero**

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 30%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il **canone/tassa** di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del **canone/tassa** di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del **canone/tassa** di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro.
- 8) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
- 9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

### **Art. 13 - Tributo provinciale**

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

## **TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 14 – Riduzioni del tributo**

- 1) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo



di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

2) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione della **tassa pari al 30 per cento**.

3) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della **tassa pari al 30 per cento**.

4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della **tassa pari al 30 per cento**, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una **riduzione della tassa pari al 30 per cento**.

6) Riduzioni per inferiori livelli di prestazione di servizio:

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste fuori dal perimetro di raccolta, purché di fatto non servite, con una distanza dal più vicino punto di conferimento superiore a mt. 500.

All'interno della zona perimetrata l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni.

#### **Art. 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 50%;
- b) laboratori fotografici, eliografie: 30% ;
- c) autoriparatori, elettrauto, autocarrozzerie: 50%;
- d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 50%;
- e) laboratori di analisi: 30%;
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 20%;
- g) lavorazione marmi: 70 %;
- h) falegnamerie: 50%
- i) barbieri, parrucchieri, estetiste: 50 %;

2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.



3) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 16 – Agevolazioni**

1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.

2) Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune può essere riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe del tributo, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.

3) Con deliberazione Consiliare di approvazione delle tariffe il Comune può introdurre riduzioni ed esenzioni annuali dal pagamento del tributo per determinate situazioni ritenute meritevoli di tutela.

4) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

#### **Art. 17 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.

### **TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO**

#### **Art. 18 – Riscossione**

1) I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3) La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- a) 30 settembre: prima rata;
- b) 30 novembre: seconda rata;
- c) 31 gennaio: terza rata.

6) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la



singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

7) Il Consiglio Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

8) Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 691, delle L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, è possibile affidare, fino alla scadenza del contratto, l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES. E altresì possibile affidare la riscossione ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, seguendo le procedure ivi previste.

### **Art. 19 – Dichiarazione**

1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui:

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

3) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

6) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

7) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

8) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.



### **Art. 20 – Rimborsi e compensazione**

1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

1) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

2) Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

3) Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

### **Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni**

1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

6) Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di



pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

7) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

8) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

9) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

10) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

11) Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

12) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

13) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## **Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 rate mensili con un minimo per rata di € 50,00. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2) La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà e supportata da idonea documentazione attestante lo stato di difficoltà economica.

4) In caso di mancato pagamento di due rate:

a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c. l'importo non può più essere rateizzato;

d. le sanzioni sono applicate per intero.



**Art. 23– Riscossione coattiva**

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Art. 24– Contenzioso**

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento**

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

**Art. 26 – Clausola di adeguamento**

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.



Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono, altresì, assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;



- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

#### ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ...)
2. Cinematografi, teatri



3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club





DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 74 DEL 23/7/2014

COMUNE DI MONTEBELLO IONICO  
PROV. DI REGGIO CALABRIA

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO  
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

***Anno 2014***



## 1 - PREMESSA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- 1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- 2 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

## 2 - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.



Per l'anno 2014 la gestione del servizio gestione rifiuti urbani avverrà con le stesse modalità applicate precedentemente fino alla definitiva assegnazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ad un gestore esterno, prevista con decorrenza dal 01.10.2014.

A riguardo si dà atto nel presente documento che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 28 del 13/03/2014 si è preso atto del capitolato di appalto nel quale vengono definite le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

L'obiettivo di fondo che si dovrà inseguire, ad avvenuta attivazione del servizio di raccolta differenziata, sarà la riduzione della produzione di RSU in forma indifferenziata, soprattutto in ragione del fatto che i costi di conferimento in discarica ormai hanno raggiunto livelli non più sostenibili.

La Regione Calabria, con l'approvazione della relazione istruttoria sullo stato dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti ai sensi della L.R. n. 18 del 12/07/2013, ha recentemente aumentato i costi di conferimento in discarica in modo indifferenziato, stabilendo, con decorrenza dal 01/05/2014, il passaggio dalla tariffa di €. 96 a tonnellata a circa €. 176 a tonnellata. Se da un lato conferire in modo indifferenziato ha raggiunto costi esorbitanti, dall'altro lato è previsto un sistema di abbattimento di tali costi solo per i Comuni che raggiungono determinati percentuali di raccolta differenziata.

Ad avvenuta attivazione del sistema di raccolta differenziata sarà cura del nuovo gestore promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

Per incoraggiare la raccolta differenziata, una volta definite con l'ente gestore le modalità tecniche di tracciabilità dei rifiuti, approvare un sistema tariffario premiante per gli utenti che più attivamente collaborano nella raccolta in forma differenziata e, che nello stesso tempo tenga in debita considerazione anche la diversa qualità del servizio che l'Ente gestore sarà in grado di attivare con riguardo alle diverse aree territoriali.

### 3 - Modalità del servizio di raccolta dei rifiuti

Di seguito si descrivono i principali aspetti del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Montebello Ionico, precisando che, ad avvenuto avvio del servizio di raccolta differenziata, secondo la disciplina del capitolato d'appalto di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 28 del 13/03/2014 (a cui si rimanda), il servizio di raccolta dei rifiuti sarà effettuato con una doppia modalità:  
raccolta indifferenziata – in economia con il personale dipendente dell'Ente;  
raccolta differenziata – in gestione esterna.



Nel mentre le modalità di raccolta differenziata sono disciplinate dal citato capitolato d'appalto, si ritiene opportuno di seguito descrivere brevemente le modalità di gestione del servizio di raccolta indifferenziata.

Il servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Montebello Ionico si rivolge ad una utenza che nel 2014 risulta costituita da circa 2600 tra utenze domestiche e non domestiche, con una ridottissima presenza di utenze non domestiche.

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è organizzato con il sistema di raccolta stradale (cassonetti) per la raccolta indifferenziata.

La raccolta dei rifiuti ha frequenza giornaliera, escluse le domeniche e i giorni festivi e ferme le causa di forza maggiore che possono impedire lo svolgimento del servizio quali chiusura discariche o guasti dei mezzi in dotazione.

Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto e smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento e/o recupero.

Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Montebello Ionico per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento prevede l'espletamento diretto di tutte le attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani con l'ausilio di dipendenti di ruolo a tempo pieno, lavoratori interinali e lavoratori L.s.u.- L.p.u, di un auto compattatore, di un mini compattatore e di una motoape di proprietà dell'Ente, e di cassonetti, posizionati su tutto il territorio comunale, per i quali si dovrà procedere ad adeguarne il numero.

Al fine di evitare accumuli di rifiuti sul piano viario, soprattutto in connessione con l'incremento della popolazione nel periodo estivo, o qualora vi fossero difficoltà di raccolta connesse con guasti degli automezzi o con momentanei divieti di conferimento in discarica, è prevista la possibilità di ricorrere a servizi di ausilio alla raccolta indifferenziata fino all'importo di €. 25.000,00.

Relativamente ai dettagli Tecnici e Contabili che hanno caratterizzato la generazione delle Tariffe, si allega il Piano Finanziario di riferimento, contenente i dettagli delle tariffe da applicare per l'anno 2014.



## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 74 DEL 23/7/2014

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2014	
ricavi	accertamenti previsti
CAP. 292 ENTRATA - PROVENTI TARI	€ 515.796,38
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 515.796,38</b>
costi	previsti
quota introito TARI da trasferire alla Provincia a titolo di Tefa	€ 24.561,73
Retr. Netturbini e oneri riflessi	€ 83.400,00
irap	€ 5.400,00
tassa conf. In discarica	€ 230.000,00
acq. di materie prime e vestiario	€ 5.200,00
prestazioni di servizi raccolta rifiuti di supporto alla gestione dell'Ente	€ 25.000,00
spese gestione automezzi - (quota parte cap. 580-581-583-584-585)	€ 32.000,00
spese per il servizio di raccolta differenziata ottobre/dicembre	€ 69.234,65
assunz. Straord. Autista cap. 8913	€ 36.000,00
spese gestione ruoli e attività amministrative varie	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 515.796,38</b>
percentuale di copertura	100,00%

**RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI**

<b>COSTI VARIABILI</b>	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 124.600,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 165.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 54.234,65
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ -
Riduzioni parte variabile	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 343.834,65</b>

oltre €. 65.000 che confluiscono nei costi d'uso del capitale

oltre €. 15.000 che confluiscono nei costi d'uso del capitale

<b>COSTI FISSI</b>	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ -
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 5.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 62.400,00
CCD - Costi Comuni Diversi	
AC - Altri Costi	€ -
Riduzioni parte fissa	€ -
<b>Totale parziale</b>	<b>€ 67.400,00</b>
CK - Costi d'uso del capitale	€ 80.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 147.400,00</b>

Totale fissi + variabili € 491.234,65



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 74 DEL 23/7/2014



**COMUNE DI MONTEBELLO IONICO**  
*(Provincia di Reggio di Calabria)*

IMPOSTA UNICA COMUNALE  
TARIFE TARI ANNO D'IMPOSTA 2014



Letto, confermato e sottoscritto  
**La Commissione Straordinaria**  
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

**Il Segretario Comunale**  
f,to dott.ssa Patrizia Bognoni

**ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all'albo pretorio *on line* al n.ro 608 vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, li 21/08/2014

Il messo comunale  
f.to Sig. L. Familiari

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla pubblicazione);
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, li

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E' copia conforme all'originale.

li

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Patrizia Bognoni



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 74 DEL 23/7/2014